

*Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.*

*Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, dall'Ente, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari, accertamenti, liquidazioni già notificati).*

*Il pagamento può avvenire anche con più versamenti in tempi diversi purchè tutti siano effettuati entro il termine previsto.*

*Il pagamento va effettuato utilizzando lo stesso modello utilizzabile per i versamenti normali, nel quale deve essere barrata la casella 'ravvedimento'.*

### **La Finanziaria del 2011: l'incremento delle sanzioni**

*La novità è stata introdotta dalla Finanziaria del 2011 e riguarda le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011.*

*La Legge di stabilità 2011 (in precedenza definita Legge Finanziaria), cioè la Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010, al comma 20 modifica il decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 per quanto riguarda la misura delle sanzioni, con decorrenza 1° febbraio 2011.*

*Pertanto, risulta cambiato l'ammontare delle sanzioni previsto dall'art. 16, comma 5, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 (cosiddetto "**Decreto anti-crisi**"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009. Queste sono le **riduzioni** previste per le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso, dal 1° febbraio 2011:*

- entro trenta giorni della violazione, per insufficiente od omesso versamento del tributo, la sanzione viene ridotta a 1/10 del tributo, quindi risulta pari al 3%, in precedenza era del 2,5%;*
- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione viene ridotta a 1/8 del minimo e ammonta al 3,75%, in precedenza era del 3%;*
- presentazione della dichiarazione dei redditi entro 90 giorni dalla violazione regolarizzazione mediante il versamento del 3% a titolo di sanzione, anziché del 2,5% (precedente misura).*